

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32851 del 27/11/2023 (Rv. 669604 - 01)

Protezione internazionale - Protezione speciale - Opposta valutazione di situazioni soggettive interconnesse - Violazione del diritto all'unità familiare - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall'art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del Tribunale, che aveva rigettato il ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale, omettendo di valutare che, in caso di rientro nel Paese di origine, il ricorrente avrebbe subito l'allontanamento dalla moglie, la quale, invece, con identico ma separato ricorso, aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale)

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 32851 del 27/11/2023 (Rv. 669604 - 01)